



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "MONTEFELTRO"

I.C. "A.Battelli" - I.I.S. "M.Vannucci"

Via Giusti - 61028 SASSOCORVARO (PU)
Tel. 0722-76137 - Fax 0722-76261 - C.F. 82006010415
E-mail: omnicomprensivo.montefeltro@provincia.ps.it
Posta certificata: psis00100b@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.iis-montefeltro.it>



Comunicazione n.313

Sassocorvaro, 26.05.2017

**AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO**

OGGETTO: CRITERI DA ADOTTARE IN SEDE DI SCRUTINIO PER GLI ESITI FINALI.

Si comunica la delibera integrale relativa all'oggetto approvata dal C.D.U. il 18.05.2017 con cui vengono adottati i criteri generali che dovranno essere utilizzati dai singoli Consigli di Classe in sede di scrutinio finale onde determinare gli esiti per l'ammissione/non ammissione, dei singoli alunni, alla classe successiva nonché, l'eventuale attribuzione del debito scolastico.

PUNTO N°4 - Criteri per l'ammissione o non ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009, O.M. n. 92/07), agli Esami di qualifica (DGR n.485/2013, Linee guida, O.M. 90/01), agli Esami di Stato del II° ciclo (DPR 122/2009, O.M. n.13/2013), e agli Esami di Stato del I° ciclo (DPR 122/2009).

(Delibera n°42)

Il Vicario ricorda i criteri stabiliti dal DPR 122/09.

Ricorda altresì ai docenti che, entro il giorno precedente lo scrutinio, dovranno inserire on line (tramite la propria password di accesso al programma ARGO) le proposte di voto e la somma delle ore di assenza relative ai due quadrimestri. Le ore di assenza saranno calcolate, per disciplina, convertendo la somma relativa alle ore in 50' nella somma corrispondente in 60', secondo la formula di conversione indicata. Le proposte di voto negative devono essere motivate da un breve giudizio, da riportare sugli appositi prospetti, da ritirare in segreteria, da cui risultano anche gli obiettivi non raggiunti.

I Consigli di Classe, sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e degli autonomi parametri eventualmente individuati, in collegamento con i criteri generali, devono valutare la personalità scolastica dello studente tenendo conto collegialmente di:

- ***conoscenze, abilità, competenze, che si evidenziano nelle diverse aree disciplinari;***
- ***impegno, partecipazione, comportamento scolastico, assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione, qualora non precisamente motivate e documentate;***
- ***risultati delle attività di recupero eventualmente svolte.***

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di superamento del debito:

a) Per la Scuola secondaria II grado si ritiene di indicare generalmente in **tre** il limite massimo del numero di insufficienze che l'alunno/a può riportare nello scrutinio finale, non limitando, comunque, l'autonomia del singolo Consiglio di Classe, che può decidere la soluzione migliore per lo studente, caso per caso.

Le insufficienze non devono essere inferiori al quattro.

b) Per la Scuola secondaria di I grado si ritiene di indicare generalmente in **tre** il limite massimo del numero di insufficienze, riportate nelle discipline scritte, che l'alunno/a può riportare nello scrutinio finale, non limitando, comunque, l'autonomia del singolo Consiglio di Classe, che può decidere la soluzione migliore per lo studente, caso per caso.

Le insufficienze, ex lege, non possono essere inferiori al quattro.

Verrà data comunicazione scritta alle famiglie con le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe, con un resoconto delle carenze dell'alunno in ogni singola disciplina e con l'indicazione degli interventi di recupero offerti dalla scuola.

Integrazione dello scrutinio finale:

La promozione o non promozione degli alunni con sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di Classe, tenuto conto della situazione iniziale del singolo alunno, dei progressi raggiunti con la frequenza dei corsi di recupero (qualora li abbia frequentati e non abbia provveduto autonomamente) desunti dal giudizio formulato dal docente che ha tenuto il corso e dall'esito della prova finale.

Inoltre si sottolinea, come indicato dal C.D.U. che, in sede di scrutinio, qualora vi fosse un intervento atto a modificare un voto insufficiente nelle singole discipline, deve essere tenuta invariata la media complessiva del voto di profitto, attraverso lo strumento della compensazione mentre, limitatamente alle classi quinte a. s. in corso varrà, per il calcolo del credito scolastico attribuito, il punteggio minimo della fascia di riferimento.

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA E ALL'ESAME DI STATO:

- per l'ammissione all'Esame di Qualifica Professionale valgono i criteri generali e i principi chiaramente individuati nella **DGR n. 485/2013, nelle Linee guida, nella O.M. 90/01**. Gli alunni possono essere ammessi con valutazione minima 30/50;
- per l'ammissione all'esame di Stato valgono i criteri generali e i principi chiaramente individuati nella **C.M. 5/07, punto 1**, vanno altresì applicati gli artt. 6 c. 1 e 14 c.7 DPR 122/09;
- vanno valutati con attenzione la figura scolastica dell'alunno all'interno della classe e il percorso scolastico, con particolare considerazione per i miglioramenti conseguiti nel percorso di studi e per l'impegno scolastico per superare eventuali lacune;
- vanno evidenziate particolari competenze o aree di eccellenza.

Si invitano docenti / alunni ad una puntuale ed attenta lettura.

Il Dirigente Scolastico
Maria Beatrice Amadei

